



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 254 DEL 23/04/2026 PROT. 22086

OGGETTO: Misure urgenti a tutela della salute e dell'igiene pubblica: divieto di foraggiamento di volatili selvatici (piccioni e tortore) in ambito urbano.

Il Sindaco

- VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Area A dell'ASL Lecce (Prot. n. 0103315 del 20/04/2026, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 0021618 del 21/04/2026), con la quale si segnala il persistente isolamento di agenti patogeni zoonotici, nello specifico il batterio *Chlamydia psittaci*, in uccelli selvatici recuperati in aree urbane;
- PRESO ATTO di quanto evidenziato dalla suddetta autorità sanitaria in merito ai rischi per la salute pubblica, ovvero che:
 - la *Chlamydia psittaci* può causare nell'uomo l'ornitosi, una malattia che si manifesta con sintomi simil-influenzali (febbre, mal di testa, mialgia) e può evolvere in polmoniti atipiche gravi, talvolta fatali;
 - il contagio avviene principalmente per via aerogena tramite l'inalazione di polveri contaminate o per contatto diretto con uccelli infetti e le loro deiezioni;
 - il batterio può sopravvivere nelle feci accumulate fino a 30 giorni.
- CONSIDERATO che la nota ASL individua come situazione di massimo rischio le aggregazioni artificiali e innaturali di volatili (in particolare piccioni – *Columba livia var. domestica* e tortore dal collare – *Streptopelia decaocto*) causate dal foraggiamento diretto o indiretto da parte della cittadinanza;

- DATO ATTO CHE:
 - l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
 - le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
 - scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;
 - il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecandosi nel prevenire l'aumento incontrollato della popolazione di volatili e l'accumulo di deiezioni su suolo pubblico e privato, al fine di salvaguardare la sanità pubblica e l'igiene urbana;
- RITENUTO:
 - di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione;
 - ritenuta sussistente:
 - l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
 - l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
 - la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
 - la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.
 - VISTA la Legge n. 157/1992 che prevede interventi di controllo sulle popolazioni animali per motivi sanitari;
 - VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

1. IL DIVIETO ASSOLUTO, su tutto il territorio urbano del Comune di Nardò, di somministrare cibo (granaglie, scarti alimentari, pane, ecc.) ai volatili selvatici, con particolare riferimento a piccioni e tortore.
2. IL DIVIETO di abbandonare rifiuti alimentari o scarti che possano costituire fonte di sostentamento e richiamo per tali specie su suolo pubblico, strade, piazze e parchi.
3. L'OBBLIGO per i proprietari di edifici, amministratori di condominio e detentori di immobili di mantenere pulite le pertinenze private (balconi, terrazze, loggiati, davanzali) provvedendo alla rimozione e disinfezione periodica di eventuali accumuli di guano, al fine di evitare rischi sanitari.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e diffusione sul sito web istituzionale.
- Che il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di controllo competenti siano incaricati di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Li 23/04/2026

Il Sindaco
Avv. Giuseppe MELLONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2012

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/04/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/04/2026

IL MESSO COMUNALE
Alessandra MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>
